



# COMUNE DI ORSOGNA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.      Data 26-04-2023

COPIA

**Oggetto:**      APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI PER L' ANNO DIMPOSTA 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

|                        |   |                       |   |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| Salerni Ernesto        | P | TIVOLESI GIULIANA     | P |
| MARINUCCI ANDREA       | P | PACE ANTONIO          | P |
| D'ORAZIO PAOLO ERMINIO | A | CIPOLLONE ROCCO       | A |
| BUCCI TOMMASO          | P | DI POMPO MARIA TERESA | A |
| CANIGLIA GIOVANNI      | P | IOCCO VITTORIA        | A |
| PRIMITERRA ALEX        | P | MONTEPARA FABRIZIO    | A |
| DI SARIO PAOLO         | P |                       |   |

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa dott.ssa Mangiapane Barbara, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

|                    |   |
|--------------------|---|
| MONTEFUSCO TIZIANA | A |
|--------------------|---|

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARENTE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 27-03-2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARENTE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 27-03-2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

# SU PROPOSTA DEL SINDACO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### **Viste le deliberazioni ARERA:**

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

**Vista** la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022, con cui è stato validato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 419.201,91;

**Considerato**

- che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza, giusta ricevuta n. 2022- 52580 del 30/05/2022 ;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Evidenziato** che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Esaminate** le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

**Ritenuto:**

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegata relazione del Piano Finanziario Tariffario 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegata relazione del Piano Finanziario Tariffario 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- I rata: 30/06/2023;
- II rata: 30/08/2023;
- III rata: 30/10/2023;
- IV rata: 31/12/2023;

RATA UNICA: SCADENZA 30/06/2023

**Richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

**Visti:**

- l’articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/08/2014 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Funzionario Capo Settore Finanziario e Programmaz. Economica (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

Con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

1) **di dare atto** che le premesse e l’allegata relazione del Piano Finanziario Tariffario 2023 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di dare atto** che il costo del servizio coperto con il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022, è pari ad Euro 419.201,88 di cui €. 409.913,16 coperti dalle tariffe degli utenti al netto delle detrazioni di cui al comma 1,4 delibera ARERA n. 2/RIF/2020;

- 3) **di prendere atto** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 4) **di approvare** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 come dettagliati nella tabella di cui all'allegata relazione del Piano Finanziario Tariffario 2023 ;
- 5) **di approvare** le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche come dettagliate nella tabella di cui all'allegata relazione del Piano Finanziario Tariffario 2023 ;
- 6) **di dare atto** che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
- 7) **di stabilire** che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
- I rata: 30/06/2023;
  - II rata: 30/08/2023;
  - III rata: 30/10/2023;
  - IV rata: 31/12/2023;
- RATA UNICA: SCADENZA 30/06/2023
- 8) **di stabilire** che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
- 9) **di trasmettere** il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 10) **di dichiarare**, con voti favorevoli unanimi, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03-05-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 03-05-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 349 DEL 03-05-2023

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-023 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 03-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Mangiapane Barbara

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 03-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Mangiapane Barbara

---